

REGOLAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE

SEZIONE DI VICENZA

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Consiglio direttivo)

1. La Sezione è retta da un consiglio direttivo eletto a norma dell'art. 20 dello statuto che, una volta eletto nel proprio ambito il Presidente, provvede alla gestione della sezione e degli impianti.
2. Il consiglio direttivo, convocato dal Presidente anche informalmente, si riunisce non meno di quattro volte nell'arco dell'anno. Delle riunioni viene redatto verbale e foglio di presenza che viene trascritto nell'apposito registro.
3. Il registro dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo è a disposizione dei soci che ne volessero prendere visione. La pertinente richiesta dovrà essere inoltrata alla segreteria e la visione degli atti dovrà avvenire in sede.

Art. 2

(Revisore dei conti)

1. Il consiglio direttivo è affiancato da un revisore dei conti che redige regolarmente un verbale di verifica di cassa inviandone copia all'UITs. Presenta ogni anno all'assemblea dei soci la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto che deve essere allegata al conto consuntivo (art. 28, 4^o comma dello statuto).

Art-3

(Proboviro)

- Il proboviro affianca il Consiglio direttivo sezionale ed ha il compito primario di dirimere eventuali controversie che insorgessero nei rapporti interni della sezione (art. 29 dello statuto)

Art. 4

(Segretario/a — compiti)

1. Il consiglio direttivo si avvale della collaborazione di segretario/a a cui competono le funzioni contabili ed amministrative nei diversi settori di attività della sezione e la conservazione dei relativi documenti previsti dalla normativa vigente. Al segretario/a competono:
 - l'istruttoria delle pratiche inerenti gli obblighi istituzionali, - la gestione delle pratiche di segreteria; - la gestione della contabilità amministrativa in collaborazione con uno studio contabile esterno - la tenuta della corrispondenza.

Art. 5

(Responsabile del settore tecnico — sportivo)

1. Il responsabile del settore tecnico-sportivo viene nominato dal consiglio direttivo e rimane in carica per tutta la durata del mandato del consiglio che lo ha eletto.
2. Il responsabile del settore tecnico-sportivo ha il compito primario di organizzare gli allenamenti e seguire tutti i settori e specialità di tiro, formare le squadre, riunire gli allenatori di settore periodicamente al fine di stabilire e/o modificare le tecniche di allenamento ed aggiornare gli stessi su eventuali nuove disposizioni impartite dall'UITs.
3. Durante le gare programmate presso gli impianti della sezione, con l'ausilio di un adeguato numero di collaboratori organizzare tutti i servizi necessari allo svolgimento delle stesse.
4. Al responsabile del settore viene riconosciuta la facoltà di nominare, al fine di espletare al meglio la propria attività previa ratifica da parte del consiglio direttivo, propri collaboratori, scelti tra gli iscritti della sezione, di proporre quali potranno essere i contributi da assegnare ai tiratori di interesse sezionale e organizzare sedute di allenamento anche al di fuori degli orari di apertura.

Art. 6
(Attività sportiva)

1. L'organizzazione amministrativa delle gare è affidata alla segreteria che si avvale dell'opera del consigliere del consiglio direttivo a ciò delegato.
2. Il consigliere o il direttore di tiro delegato deve, in particolare, assicurare la piena efficienza di tutti gli impianti di tiro interessati dalla manifestazione sportiva.
3. Annualmente il consiglio direttivo, avvalendosi della collaborazione del responsabile del settore tecnico-sportivo compila il calendario sportivo, nomina i tiratori di Interesse sezionale, stabilisce l'entità delle facilitazioni loro concesse e delibera, anche in via preventiva su ogni argomento connesso con l'attività sportiva.
4. Sono tiratori di Interesse sezionale tutti quei soci che hanno partecipato ad almeno tre gare federali nel corso dell'anno precedente conseguendo un punteggio minimo che sarà stabilito e reso noto ogni anno sentito il responsabile del settore tecnico-sportivo e il consiglio direttivo, comunque prima dell'inizio della I^a gara federale.

Art. 7
(Partecipazione alle gare)

1. La sezione, in presenza del numero di tiratori previsti che sarà stabilito dal consiglio direttivo, sentito il responsabile del settore tecnico-sportivo, può far partecipare alle gare di calendario squadre composte da propri iscritti.
2. I tiratori componenti le squadre hanno diritto alle agevolazioni stabilite di anno in anno dal consiglio direttivo e rese note prima dell'inizio dell'attività agonistica federale.
3. Le iscrizioni alle gare federali dovranno essere gestite dal responsabile del settore tecnico-sportivo in stretta collaborazione con il Presidente della sezione.
4. I tiratori sono tenuti a mantenere un comportamento leale e sportivo nei confronti della propria squadra e degli avversari, nell'Interesse della sezione.
5. I soci che intendessero intraprendere l'attività agonistica dovranno segnalare il proprio Intendimento al responsabile del settore tecnico-sportivo per le valutazioni di competenza.
6. Ogni comportamento che risultasse scorretto o lesivo dell'immagine della sezione o di altri potrà essere sanzionato disciplinarmente.

Art. 8
(Impianti sportivi)

1. La sezione dispone di un Impianto di tiro a 50/100 metri, di un impianto a 50 metri, di due Impianti a 25 metri di cui uno adibito all'allenamento e gare per gli agonisti e direttori di tiro e di una palestra per aria compressa.
2. Gli impianti, durante l'orario previsto sono a disposizione di tutti gli iscritti della sezione che risultino in regola con il pagamento delle quote previste per l'anno in corso. Potranno inoltre accedere saltuariamente agli impianti i tiratori di altre sezioni, regolarmente tesserati all'UITS. In caso di accertata assiduità gli stessi dovranno essere iscritti alla sezione quali associati.
3. Le quote di iscrizione da versare annualmente sono quelle stabilite dall'UITS.

Art. 9
(Direzione di tiro)

1. Il direttore di tiro viene nominato dal Presidente, su deliberazione del consiglio direttivo (art. 38. 3^o comma dello statuto) la cui nomina viene successivamente perfezionata con atto del sindaco.
2. Con le stesse modalità vengono altresì nominati gli istruttori, commissari e vicedirettori di tiro che vengono scelti fra quei soci che abbiano seguito gli appositi corsi federali o che abbiano dimostrato specifiche competenze nel proprio settore.
3. Compito primario del direttore di tiro è quello di garantire il regolare svolgimento delle attività di tiro.
4. Il direttore di tiro, avvalendosi di vice direttori e/o commissari di tiro, cura ed organizza l'esecuzione del tiro e si assicura che lo stesso sia effettuato nel pieno rispetto delle norme ed in special modo quelle attinenti alla sicurezza.
5. L'attività di tiro nei vari impianti è diretta da un vice direttore di tiro rispettando le norme dell'apposito documento redatto e distribuito a tutti i direttori e vice dal consiglio direttivo "Disposizioni per i vicedirettori e o istruttori di tiro con licenza comunale".
6. Il direttore/vicedirettore di tiro ha l'obbligo di allontanare coloro che non rispettino le suddette disposizioni o che non si attengano alle richieste degli stessi.
7. I soci hanno facoltà di ricorrere contro le decisioni del direttore/vicedirettore di tiro inoltrando reclamo scritto al presidente della sezione e al proboviro.

Art. 10
(Orario di accesso ed uso degli impianti di tiro)

1. Il tempo massimo consentito per le sedute di allenamento amatoriali ha una durata massima di 45 minuti. L'eventuale ulteriore permanenza in linea potrà essere autorizzata di volta in volta dal direttore/v. direttore di tiro.
2. I tiratori che si presentano per le esercitazioni devono compilare l'apposito registro e i campi relativi alla sessione di tiro compreso l'orario di inizio attività e apporre la propria firma.
3. Al termine della sessione di tiro devono riportare l'orario di fine attività.
4. I soci meno esperti nell'uso delle armi dovranno rivolgersi al direttore/v. direttore di tiro al fine di ottenere assistenza.
5. I tiratori agonisti e i vice direttori di tiro possono accedere alle linee anche al di fuori del normale orario di apertura al pubblico, comunque nel rispetto degli orari stabiliti, per allenamenti nella/e specialità per la quale gareggiano. Gli stessi dovranno in ogni caso compilare gli appositi registri di tiro.

Art. 11

(Calibri — cartucce e bersagli consentiti)

Lo stand di tiro a 50 e 100 metri dispone di linee di tiro per l'esercizio del tiro con carabine cal. 22 lr e carabine ad aria compressa, nonché pistola libera in calibro 22lr. Non è consentito nessun altro tipo di calibro o arma.

2. Lo stand sportivo di tiro a 25 metri di I^a categoria è riservato alle pistole/rivoltelle in calibro 22 lr, 32 WC, 38 WC con munizionamento commerciale non camicciato.
L'accesso è consentito unicamente, oltre che per l'effettuazione di gare programmate sia a livello centrale che locale, ai tiratori che gareggiano nelle specialità Interessate, ai direttori e vice direttori di tiro, commissari ed istruttori di tiro. La responsabilità del tiro è esclusiva del direttore o commissari di tiro (direttiva tecnica D.T.P.2).
Le cartucce usate durante le sedute di allenamento dovranno essere munite di ogiva in piombo o lega di piombo. E' fatto divieto di impiegare qualsiasi altro tipo di munizionamento.
3. Lo stand di tiro a 25 metri è riservato alle armi corte. E' consentito l'utilizzo anche di carabine impieganti munizionamento per arma corta.
4. Nel caso il tiratore utilizzi munizioni di proprietà ai sensi della delibera del consiglio direttivo n. 26 del 17 maggio 2004, dovrà compilare e firmare una dichiarazione di responsabilità inserita nella ricevuta per la sessione di tiro.
5. I tiri dovranno essere effettuati contro bersagli che vengono forniti dalla sezione o bersagli privati esclusivamente cartacei comunque approvati dal direttore di tiro e non rappresentanti sagome umane o animali.
6. I tiratori che venissero sorpresi a sparare volontariamente al di fuori dei bersagli saranno immediatamente allontanati dalla linea di tiro e nei loro confronti verrà avviata una procedura disciplinare con eventuale richiesta di risarcimento per danni arrecati.

Art. 12

(Norme di sicurezza)

1. Durante le sedute di allenamento il tiratore è personalmente responsabile dell'osservanza delle vigenti norme di Pubblica sicurezza riguardanti l'uso delle armi e munizioni.
 2. Durante l'attività di tiro i tiratori dovranno attenersi alle sottoindicate norme interne:
 - le armi devono sempre essere maneggiate con estrema cautela, e vengono portate in linea di tiro all'interno del loro contenitore, il maneggio dovrà avvenire esclusivamente all'interno dei box di tiro.
 - tra una serie e l'altra di colpi e durante ogni eventuale interruzione le armi devono essere appoggiate sul ripieno, scariche con la volata rivolta ai bersagli, il caricatore disinserito e l'otturatore o il tamburo aperti, inoltre dovrà essere inserito in canna l'apposito cordino presente in linea di tiro e il tiratore non potrà sostare all'interno del box.
 - E' vietata ogni forma di tiro non corrispondente alle attuali modalità dell'UITS, è vietato entrare durante l'attività nello stand di tiro (se non per prestare assistenza ai tiratori da parte dei direttori di tiro o istruttori); - in sezione deve essere mantenuto un comportamento di correttezza tale da evitare il disturbo agli altri tiratori; - I box di tiro sono a esclusivo utilizzo di un solo tiratore ed è vietato avvicinarsi e intrattenersi con altri durante le sessioni è inoltre vietato l'accesso nelle aree riservate ai tiratori e al direttore di tiro a coloro che non sono direttamente coinvolti nell'attività; - i tiratori alla fine degli allenamenti dovranno rimettere in ordine la propria linea di tiro, ritirare le sagome e liberarle dai relativi bersagli usati, raccogliere i bossoli e il direttore di tiro deve accertarsi che lo stand presidiato sia rimesso in ordine e pulito prima della chiusura - è vietato il maneggio delle armi al di fuori degli stalli di tiro; - è, inoltre, proibito lasciare incustodite in qualsiasi luogo, armi e munizioni; - è fatto obbligo negli stand a fuoco l'utilizzo di occhiali e cuffie protettive
- I trasgressori potranno essere allontanati dalla linea di tiro e incorrere in provvedimenti disciplinari.

Art. 13

(Manutenzione impianti)

1. Il controllo degli impianti di tiro è affidata ai direttori/vicedirettori di tiro che devono segnalare tempestivamente eventuali Guasti/malfunzionamenti che richiedano Interventi di ripristino.

Il presidente

(Nereo Zanon)

